

# IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

*D.M. 4.12.2020 - Risp. Ag. Entrate consul. giur. 10.12.2020, n. 14 - Art. 1, c. 1108 L. 30.12.2020, n. 178  
Prov. Ag. Entrate 4.02.2021, prot. 34958 - Guida Agenzia delle Entrate "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" ed. Aprile 2021 - D.L. 21.06.2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni)*

Entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre è necessario versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura.

Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

## SCHEMA DI SINTESI

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate <sup>(1)</sup>	Scadenza di versamento <sup>(2)</sup>	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate <sup>(3)</sup>	Variazione dati da parte del contribuente <sup>(4)</sup>
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al <b>30.09</b> se imposta 1° trimestre è <b>inferiore a € 5.000<sup>(5)</sup></b> .	15.04	30.04
			Termine spostato al <b>30.11</b> se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è <b>inferiore a € 5.000<sup>(5)</sup></b> .		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al <b>30.11</b> se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è <b>inferiore a € 5.000<sup>(5)</sup></b> .	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

### Note

- Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni.
  - Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
- In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
- Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.
  - Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
- Per le fatture emesse dal 1.01.2023. In precedenza il limite era pari a € 250.**

## PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

LIMITE PER  
LO SPOSTAMENTO  
DEL TERMINE  
PER 1° E 2° TRIMESTRE

- L'art. 3, c. 4 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 17, cc. 1-bis, lett. a) e b) D.L. 26.10.2019, n. 124, ha modificato la soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al 1° e al 2° trimestre).
- La formulazione dell'art. 17, c. 1-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
  - .. per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 250;
  - .. per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 250.
- **La disposizione normativa è stata modificata portando il valore di riferimento da € 250 ad € 5.000 con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1.01.2023.**

## Tavola

## Scadenze di versamento imposta di bollo

Imposta di bollo	Periodo	Limite (fatture emesse da 1.01.2023)	Scadenza
	1° trimestre		Superiore a € 5.000
		Inferiore a € 5.000	30.09
2° trimestre		1° e 2° trimestre superiore a € 5.000	30.09
		1° e 2° trimestre inferiore a € 5.000	30.11
3° trimestre		-	30.11
4° trimestre		-	28/29.02 dell'anno successivo

## PAGAMENTO

- È possibile procedere al pagamento dell'imposta di bollo mediante:
  - .. addebito su conto corrente bancario;
  - .. **modello F24**.
- Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale.
- Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante modello F24 predisposto dall'Agenzia, con **modalità telematiche**.

## CODICI TRIBUTO

Ris. Ag. Entrate 9.04.2019,  
n. 42/E

- “2521”: “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre - art. 6 decreto 17.06.2014”.
- “2522”: “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre - art. 6 decreto 17.06.2014”.
- “2523”: “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre - art. 6 decreto 17.06.2014”.
- “2524”: “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre - art. 6 decreto 17.06.2014”.

Nel modello F24 i codici sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento” dell'anno cui il versamento si riferisce.

## Esempio

## Pagamento tramite modello F24

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		2523		2023	120,00		
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>							
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>							
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>							
codice ufficio	codice atto						+/-
				<b>TOTALE A</b>	120,00 <b>B</b>	+	<b>SALDO (A-B)</b>
							120,00

# IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- CASO PRATICO

*Art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Artt. 6 e 15 Tabella "B" all. D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - R.M. 22.07.1975, n. 432734 R.M. 6.06.1978, n. 290586 - Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98 - Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 365/E  
Ris. Ag. Entrate 23.03.2009, n. 73/E - Circ. Ag. Entrate 2.01.1984, n. 301333 - Circ. Ag. Entrate 29.12.2006, n. 37/E  
Circ. Ag. Entrate 28.01.2008, n. 7/E - Art. 7-bis, c. 3 D.L. 26.04.2013, n. 43, conv. L. 24.06.2013, n. 71  
Art. 7, D.M. 23.01.2004 - D.M. 17.06.2014*

Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e gli altri documenti di accredito e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di **operazioni assoggettate a Iva**. Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle ipotesi di esenzione sono soggetti all'**imposta di bollo di € 2,00** qualora l'**importo complessivo** indicato sia superiore a € 77,47. Il **D.L. 43/2013 ha aumentato, con decorrenza 26.06.2013, le misure dell'imposta fissa di bollo da € 1,81 a € 2,00 e da € 14,62 a € 16,00.**

## SCHEMA DI SINTESI

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori ad € 77,47
Operazioni effettuate, escluse da Iva per mancanza del <b>presupposto soggettivo ed oggettivo</b>	Artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972	<b>Soggette</b> ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da Iva per mancanza del <b>presupposto territoriale</b>	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972	<b>Soggette</b> ad imposta di bollo.
Valori <b>esclusi da Iva</b> (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 D.P.R. 633/1972	<b>Soggetti</b> ad imposta di bollo
<b>Note di rimborso spese</b> di trasferta, rappresentanza, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Ag. Entrate 26.01.2001, n. 6/E</li> <li>• Nota Min. Finanze 7.12.1974, n. 432130</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono <b>soggette</b> ad imposta di bollo se presentate da: .. amministratori; .. collaboratori; .. parasubordinati in genere; .. lavoratori autonomi.</li> <li>• Sono, invece, <b>esenti</b> da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.</li> </ul>
<b>Esportazioni</b> di beni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972</li> <li>• Art. 15, c. 3 Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972</li> <li>• R.M. 6/6/1978, n. 290586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo: .. le esportazioni dirette; .. le esportazioni indirette; .. le esportazioni triangolari.</li> </ul>
<b>Cessioni ad esportatori abituali</b> che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono <b>soggette</b> ad imposta di bollo.</li> <li>• Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1.08.1973, n. 415755).</li> </ul>
<b>Cessioni intracomunitarie</b> di beni	Artt. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo: .. le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; .. le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.</li> </ul>

## APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

## Altre fattispecie ai fini dell'imposta di bollo sulle fatture

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori a € 77,47
Operazioni assimilate alle <b>cessioni all'esportazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8-bis D.P.R. 633/1972</li> <li>• Nota Min. Finanze 1.08.1973, n. 415755</li> <li>• Nota Min. Finanze 4.10.1984, n. 311654</li> <li>• C.M. Direzione dogane 11.04.1973, n. 233-316/30819/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (Nota Min. Finanze 1.08.1973, n. 415755, Nota Min. Finanze 4.10.1984, n. 311654, Circ. Direzione Dogane 11.04.1973, n. 233- 316/30819/8).</li> <li>• Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis D.P.R. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie sopra evidenziata sono, invece, <b>soggette</b> a bollo.</li> </ul>
<b>Servizi internazionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 9 D.P.R. 633/1972</li> <li>• Nota Min. Finanze 6.06.1978, n. 290586</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In linea generale sono <b>soggetti</b> ad imposta di bollo.</li> <li>• Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.</li> </ul>
<b>Copie conformi</b> di fatture	C.M. 1.08.1973, n. 415755	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medesimo trattamento riservato alla fattura originale</b>; ne consegue che: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad Iva) sarà esente anche la copia conforme;</li> <li>.. se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da Iva) sarà soggetta anche la copia.</li> </ul> </li> <li>• Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Min. Finanze: 1.02.1973, n. 415051 e 24.04.1973, n. 415195).</li> </ul>
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. senza indicazione dell'Iva;</li> <li>.. riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad Iva.</li> </ul> </li> </ul>
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste (sia soggette ad Iva che non soggette)	Risol. 3.07.2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva supera € 77,47.
Contribuenti nel <b>regime dei minimi</b> (D.L. 98/2011) ovvero nel <b>regime forfetario</b> (L. 190/2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circ. 28.01.2008, n. 7/E</li> <li>• Risol. 3.10.2008, n. 365/E</li> </ul>	<b>Applicazione</b> dell'imposta di bollo
<b>Reverse charge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circ. 29.12.2006, n. 37/E</li> <li>• Art. 17 DPR 633/1972</li> <li>• Art. 46 D.L. 331/1993</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad Iva (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).</li> <li>• Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. "interno" previsti dall'art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad Iva effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>

Tavola n. 1 (segue)

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori a € 77,47
<b>Autofattura</b>	Art. 17, c. 7 D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo.</li> <li>Le autofatture emesse senza addebito di Iva (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.</li> </ul>
<b>Split payment</b>	Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	<b>Non sono soggette</b> ad imposta di bollo in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva.
<b>Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano</b> od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 D.P.R. 633/1972	<b>Esenti</b> dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli <b>agenti di assicurazione</b> per le provvigioni spettanti	L. 29.10.1961, n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di Iva, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, sono <b>esenti</b> da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
<b>Regimi speciali</b> cd. "base da base"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 74-ter D.P.R. 633/1972</li> <li>D.L. 23.02.1995, n. 41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Non sono soggetti ad imposta di bollo</b> (in considerazione del fatto che il "margin" è soggetto ad Iva - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il <b>regime dei beni usati</b>;</li> <li>.. il <b>regime delle agenzie di viaggio</b> (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Regimi monofasici</b>	Artt. 2 e 74 D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono <b>esenti</b> dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'Iva si considera "assolta all'origine"): <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la <b>vendita di tabacchi</b>, sali e fiammiferi;</li> <li>.. le cessioni di <b>prodotti editoriali</b> (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'Iva è assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 D.P.R. 633/1972, Note Min. Finanze 11.04.1990, n. 390206 e 28.12.1994, n. 64/E);</li> <li>.. la cessione o ricariche di <b>schede telefoniche</b>;</li> <li>.. la rivendita di <b>documenti di trasporto pubblico e di sosta</b>;</li> <li>.. la cessione di <b>valori bollati</b>;</li> <li>.. la cessione di biglietti dei <b>concorsi a premio nazionali</b>.</li> </ul> </li> </ul>

Tavola n. 2

## Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Documento	Modalità di pagamento dell'imposta di bollo (se dovuta)	Annotazioni da riportare nel documento
Fattura analogica (cartacea)	Contrassegno telematico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna indicazione da riportare in fattura.</li> <li>In tal caso andrà applicato unicamente il contrassegno telematico di € 2,00.</li> </ul>
Fattura analogica (cartacea)	Assolvimento in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis D.P.R. 642/1972	Sul documento deve essere riportata una dicitura che può avere il seguente tenore letterale "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972"; inoltre, devono essere riportati anche gli estremi della relativa autorizzazione.
Fattura elettronica	Assolvimento in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014	Sul documento deve essere riportata una dicitura che può avere il seguente tenore letterale "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014".

## CASO PRATICO

## Esempio

## Fattura con rimborsi spese esclusi da Iva: assolvimento dell'imposta di bollo

## Emittente

Dott. Verdi Luigi  
Via del Roseto, 15 - 20100 Milano  
Cod. Fisc. VRDLGU54R16E897H  
Partita Iva 00286210403

## Cliente

Spett. le  
Calzificio Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.  
Via Principe di Piemonte, 15 - 46041 Asola (MN)  
Cod. Fisc. 00153450202 - Partita Iva 00153450202  
Codice identificazione IT 00153450202

Data	Documento	Numero
12.09.2018	Fattura	307

Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Prestazioni di consulenza tributaria.			2	1.000,00
	Rimborso spese documentate in nome e per conto del cliente.			7	200,00
	Contributo integrativo 4% (su € 1.000,00).			2	40,00
	Ritenuta d'acconto 20% (su € 1.000,00).			9	- 200,00
	Marca da bollo sull'originale.			7	2,00



1) Imponibile 10%	2) Imponibile 22%	1.040,00	3) Imponibile ....%	Totale A (1+2+3)	1.040,00
4) IVA 10%	5) IVA 22%	228,80	6) IVA ....%	Totale B (4+5+6)	228,80
7) Escluso 202,00	8) Esente		9) Ritenuta - 200,00	Totale C (7+8)	202,00
				Totale D (9)	- 200,00
				Totale complessivo (A+B+C)	1.470,80
1-2-3) Operazione imponibile				Netto da corrispondere (A+B+C+D)	
7) Operazione esclusa, ai sensi dell'art. 15, n. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633				1.270,80	
8) Operazione esente, ai sensi dell'art. .... D.P.R. 26.10.1972, n. 633				(S.E. & O.)	

## Fatture "miste"

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti a Iva e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98/E).